

REGOLAMENTO UNICO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI COSTI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

CAPO I DEI PRINCIPI ISPIRATORI

Articolo 1 Principi

1. Il presente Regolamento Unico di Ambito determina i criteri e le modalità per l'accesso agli interventi e ai servizi sociali erogati in forma associata o singola nei Comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni, costituenti l'Ambito Territoriale Sociale 2 BR, tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, dalla legge della Regione Puglia 10 luglio 2006 n° 19 disciplinante il medesimo sistema integrato degli interventi e servizi, dal regolamento regionale n° 4/2007 attuativo della medesima legge regionale, nonché della programmazione definita e contenuta nel Piano Sociale di Zona. L'Ambito Territoriale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti.
2. Ciascuno dei Comuni dell'Ambito persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di autoorganizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale con l'obiettivo fondamentale del "ben essere" della comunità.
3. Il sistema socio-assistenziale dell'Ambito Territoriale si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:
 - a. il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione e le libere scelte dell'individuo, così come previsto nel codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 30 giugno 2003 n° 196)
 - b. l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
 - c. l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;

- d. il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- e. il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
- f. la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- g. la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- h. l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- i. l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- j. la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

Articolo 2

Finalità ed obiettivi

1. Gli interventi e i servizi sono finalizzati, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l'intervento assistenziale, e devono essere ordinati al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. facilitare la permanenza nel domicilio;
 - b. aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito d'assistenza e di solidarietà verso i suoi componenti;
 - c. aiutare il singolo a far fronte alle proprie necessità vitali ed a facilitare la vita sociale;
 - d. prevenire e rimuovere le cause di ordine economico sociale e psicologico che possono ingenerare situazione di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
 - e. rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
 - f. agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, parafamiliari o comunitari-sostitutivi;
 - g. favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.
2. L'elemento determinante nella predisposizione d'aiuto alle persone è costituito dall'attivazione di tutte le risorse interne all'ente e presenti sul territorio al fine di creare una rete di servizi accessibili alla universalità dei cittadini. Tutti gli interventi sono pertanto considerati, di regola, come facenti parte di un programma d'aiuto predisposto dal Servizio sociale professionale e concordato con l'interessato.

Articolo 3

Modalità di realizzazione

1. I servizi e gli interventi attuati dall'Ambito Territoriale e dai Comuni, nel rispetto del Piano di Zona, devono essere improntati ad un approccio universalistico, tendenzialmente esaustivo del bisogno e volto al miglioramento della qualità della vita di tutte le persone che vivono sul territorio comunale.
2. Alla definizione dei programmi di intervento nel campo dei servizi/interventi sociali partecipano attivamente gli attori sociali individuati nella legge regionale che disciplina il sistema integrato degli interventi e dei servizi.
3. I servizi e gli interventi sociali nell'Ambito Territoriale Sociale 2 BR sono erogati in gestione diretta o ricorrendo a terzi, secondo principi di equità, economicità e buona amministrazione, definendo standard di qualità, strumenti di verifica e controllo, garantendo la partecipazione dei soggetti interessati al sistema di valutazione.
4. Nell'ottica di una programmazione associata in attuazione del Piano Sociale di Zona, è prevista la gestione associata e/o convenzionata dei servizi sia tra i Comuni dell'Ambito che con enti pubblici e con associazioni. Gli eventuali rapporti di collaborazione sono regolati da apposite convenzioni o accordi di programma, ai sensi di legge.
5. I servizi ad alta integrazione socio-sanitaria sono regolati da specifici protocolli operativi ed accordi sottoscritti dall'Ambito con il Distretto Socio-sanitario della ASL BR.
6. Gli interventi socio assistenziali si realizzano mediante:
 - a. il servizio d'orientamento ed informazione al cittadino (segretariato sociale);
 - b. la fornitura di supporti materiali;
 - c. l'organizzazione di servizi diretti;
 - d. la facilitazione nei pagamenti di servizi comunali (rette, mense e trasporti scolastici, attività sportiva)
 - e. l'utilizzazione di tutte le risorse territoriali, dell'associazionismo, del volontariato, del privato sociale, del privato, per l'attivazione dei progetti comuni;
 - f. l'ospitalità in strutture residenziali o semi residenzialie quant'altro utile al perseguimento delle finalità specificate ai precedenti articoli.

Articolo 4

Utenti e definizione degli interventi

1. Hanno diritto di accesso agli interventi e al sistema integrato dei servizi sociali con criteri e modalità omogenee e con pari opportunità tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale (Cisternino, Fasano, Ostuni), nei limiti e con le modalità definite nella legge regionale che disciplina il sistema integrato degli interventi e servizi, nel suo regolamento attuativo, nonché nel presente regolamento unico di Ambito che ne disciplina l'accesso con carattere di omogeneità nel territorio dell'Ambito.

2. Ciascun comune dell'Ambito garantisce, in ogni caso, la priorità di accesso ai servizi ai soggetti in condizione di fragilità, ai soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ai minori di anni 18 e agli anziani ultrasessantacinquenni e/o non autosufficienti.
3. L'accesso ai servizi di pronto intervento e di pronta accoglienza per le situazioni di emergenza sono destinati a coloro che si trovano in stato di bisogno ed hanno carattere di gratuità.
4. Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
5. Tutte le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale hanno comunque diritto agli interventi non differibili alle condizioni e con i limiti previsti dalla normativa vigente nazionale e regionale, secondo le procedure introdotte dalle medesime leggi, nonché dal piano sociale regionale, ed –eventualmente- dal Piano Sociale di Zona, anche per quanto riguarda le azioni di rivalsa nei confronti del comune di residenza.
6. Le persone di passaggio in situazioni di bisogno assistenziale possono fruire di prestazioni quali: pasto e/o eventuale ospitalità per non più di tre notti.
7. Nessuna prestazione è rinnovabile nel corso del medesimo anno solare in favore delle persone di passaggio. È cura del Servizio Sociale Professionale segnalare l'eventuale situazione di disagio della persona al Comune di residenza e/o ai servizi socio-sanitari che lo abbiano in cura.
8. L'accesso ai servizi a domanda individuale e alle prestazioni sociali agevolate è disposto sulla base della valutazione della situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare. I servizi a domanda individuale sono quelli che si attivano su richiesta dell'interessato; le prestazioni sociali agevolate sono quelle non destinate alla generalità dei soggetti e la cui ammissione è collegata nella misura e nel costo alla valutazione della situazione economica del richiedente.

Articolo 5

Accesso unico al sistema integrato dei servizi

1. L'accesso al sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari da parte del cittadino è unico ed è garantito dalla Porta Unica di Accesso attivata sia presso gli uffici comunali dei servizi sociali che presso gli uffici del distretto socio-sanitario.
2. La Porta Unica di Accesso fornisce informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali ed organizza l'accoglimento della domanda promuovendo la semplificazione del sistema di accesso, l'unicità del trattamento dei dati personali, l'integrazione nella gestione del caso, e garantendo un termine certo per la presa in carico.

3. La risposta al bisogno complesso che richieda l'accesso integrato a servizi socio-sanitari è fornita dall'Unità di Valutazione Multidimensionale attivata sulla base di apposito protocollo d'intesa con la Asl.

Articolo 6

Determinazione dello stato di bisogno

1. Tutte le prestazioni sono erogate prioritariamente ai cittadini in condizioni di fragilità e in stato di bisogno e/o d'indigenza, permanente o transitorio.
2. Per la determinazione dello stato di bisogno occorre considerare:
 - a. il carico familiare
 - b. la situazione sociale, tenendo conto dei vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno quali, la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, l'etilismo ecc.;
 - c. il bisogno sanitario d'ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e le relative spese;
 - d. le risorse (proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i redditi esenti);
 - e. la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili;
 - f. il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7

Individuazione del nucleo familiare

1. Ai fini della valutazione della situazione economica del soggetto che richiede l'intervento o il servizio, fanno parte del nucleo familiare – così come definito dall'art. 2, comma 2 del D. lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni – oltre che il richiedente medesimo, i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi (art. 4 DPR n. 223/89), nonché i soggetti considerati a carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

Articolo 8

Individuazione dei parenti obbligati

1. La condivisione della responsabilità per gli oneri del progetto di cura, limitatamente all'inserimento di adulti non autosufficienti in strutture di ricovero residenziali e semiresidenziali, è estesa, oltre al nucleo familiare,

- anche alle persone pur non conviventi obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e seguenti del codice civile, limitatamente ai parenti, partendo da quelli in linea retta, con le modalità di cui all'art. 10.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 26 secondo comma, nell'individuazione del diritto alla gratuità totale o parziale delle prestazioni a carattere continuativo si tiene pertanto conto non solo della situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ma anche di quella del nucleo familiare di:
 - a. figli;
 - b. nipoti in linea retta
 - c. genitori
 - d. fratelli e sorelle
 3. Tali soggetti sono chiamati ad integrare l'I.S.E.E del nucleo familiare del richiedente, nell'ordine indicato ed in modo esclusivo.

Articolo 9

Determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente regionale

1. Per l'accesso alle prestazioni e ai servizi sociali erogati nell'Ambito Territoriale per la valutazione dei redditi si fa riferimento all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
2. La situazione economica del nucleo familiare di appartenenza è attestata dal richiedente utilizzando gli appositi moduli di dichiarazione sostitutiva messi a disposizione dal Comune, ovvero le attestazioni ISEE in corso di validità.
3. La veridicità dei dati di natura reddituale e patrimoniale dichiarati dal richiedente sono oggetto di controllo con le modalità previste dalle norme vigenti.

Articolo 10

Partecipazioni alla spesa da parte dell'utente e delle persone obbligate

1. L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente e/o delle persone obbligate.
2. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a carico del cittadino o dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi.
3. Per tutti i servizi a domanda individuale e per le prestazioni sociali agevolate per le quali è prevista la compartecipazione della spesa da parte degli utenti, quest'ultima è determinata assumendo come riferimento i principi della gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà, della valutazione in maniera imparziale e trasparente delle condizioni economiche, della condivisione delle responsabilità per gli oneri del progetto di cura, le quali sono estese anche a tutti i soggetti tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 C.C., anche se non conviventi.

4. La situazione economica del richiedente è valutata con riferimento alla combinazione di redditi e patrimoni dei componenti il nucleo familiare, nel rispetto della tabella 2 allegata al D. Lgs. 109/98, come modificata dall'art. 9 del D.Lgs: 130/2000, e dell'art. 9 del presente regolamento.
5. Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si osservano i seguenti criteri:
 - a. È esentato dalla compartecipazione il soggetto che abbia una situazione economica, valutata come riportato nei commi precedenti, al di sotto della soglia di ISEE minimo regionale pari ad € 7.500,00=, soglia rivalutabile annualmente da parte della Regione Puglia;
 - b. È tenuto a corrispondere per intero il costo della prestazione il soggetto che abbia una situazione economica, valutata come riportato nei commi precedenti, al di sopra di € 30.000,00=, soglia rivalutabile annualmente da parte della Regione Puglia;
 - c. Il soggetto che abbia una situazione economica valutata con un ISEE compreso tra le soglie minima e massima di cui ai punti precedenti a) e b) è tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione determinata a livello di Ambito Territoriale per lo specifico servizio, ovvero, in mancanza di tale determinazione, calcolata sulla base della seguente formula:

$$\frac{\text{ISEE}_{\text{richiedente}} - 7.500}{30.000 - 7.500} \times 100$$

6. Il Coordinamento Istituzionale determina il costo unitario dei servizi da applicarsi nell'Ambito Territoriale per il calcolo della quota di compartecipazione a carico degli utenti.
7. L'utente che non richieda espressamente l'applicazione della agevolazione è tenuto al pagamento della quota intera di compartecipazione.
8. Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate a carattere socio-sanitario erogate in ambiente residenziale a carattere diurno o continuativo in favore di disabili gravi con handicap accertato ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 104/92, ovvero in favore di anziani ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o psichica, la situazione economica è riferita al solo soggetto destinatario della prestazione tenuto alla partecipazione ai costi dell'prestazione, qualora più favorevole, cioè più elevata rispetto a quella del nucleo familiare. A tal fine si considerano quali redditi del destinatario della prestazione o dell'intervento i redditi ad ogni titolo percepiti, compresi quelli non rilevanti sul piano fiscale, quali l'indennità di accompagnamento, le rendite INAIL, le pensioni di invalidità.
9. Nei casi di cui al comma 8 l'indennità di accompagnamento concorre in via prioritaria al pagamento della retta a carico dell'utente.
10. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, come specificato nell'articolo 8, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
11. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, l'Ambito Territoriale o il Comune si attivano comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato

di indigenza, riservandosi nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

12. Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali e semiresidenziali di anziani o adulti inabili, l'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il versamento del reddito posseduto, fino a copertura della retta, decurtato da una franchigia mensile, calcolata come segue in ragione dei bisogni personali effettivi valutati caso per caso in sede di redazione del Piano di assistenza Individualizzato (PAI):
- a. *strutture residenziali*: franchigia **fino** ad un quinto dell'importo corrispondente ad una pensione al minimo corrisposta dall'INPS (nell'anno 2010 pari ad € 460,97 mensili);
 - b. *strutture semiresidenziali (centri diurni)*: franchigia fino alla metà dell'importo corrispondente ad una pensione al minimo corrisposta dall'INPS.

Articolo 11

Rivalsa sulle proprietà dell'utente

1. In caso di affidamento non temporaneo a strutture residenziali di persona che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge, e nel caso di anziani soli, senza parenti obbligati, che possiedano immobili di proprietà, l'Ambito Territoriale o il Comune, a loro insindacabile giudizio, possono intervenire nell'integrazione della retta a condizione che il beneficiario accetti di sottostare ad uno dei seguenti "negozi giuridici":
 - a. *Comodato*: il Comune prende in consegna l'immobile e se ne serve per un uso determinato con l'obbligo di restituirlo al ricoverato qualora venga dimesso, o agli eventuali eredi alla di lui morte;
 - b. *Donazione*: il beneficiario per spirito di liberalità dona al Comune la sua proprietà;
 - c. *Costituzione di diritto di usufrutto su immobile dell'utente*: se alla di lui morte non si verifica l'estinzione del credito, cade in successione la nuda proprietà e prosegue l'usufrutto (che non potrà superare i trenta anni - art. 979 C.C).
2. L'Ambito o il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adottano le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei parenti obbligati ai fini del presente regolamento.
3. Nel caso di integrazione di rette di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali, comprese le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), gli interventi assistenziali dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento), liquidati in data successiva alla ammissione in struttura, sono recuperati fino al raggiungimento delle quote erogate in eccedenza rispetto a quelle dovute dall'utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica. L'utente sottoscrive un impegno in tal senso al momento del ricovero.

Articolo 12

Determinazione della soglia corrispondente al minimo vitale

1. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. L'Ambito Territoriale Sociale, fermo restando quanto stabilito all'art. 10, assume in linea di massima come riferimento per determinare la soglia di accesso non gratuito ai servizi l'importo annuo corrispondente ad € 7.500,00=.
3. Tale soglia può essere soggetta a revisione deliberata sia in sede di Coordinamento Istituzionale dell'Ambito che nelle singole Giunte Comunali per i servizi del Comune.
4. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuto pertanto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso gratuito alla prestazione o nell'esenzione totale del pagamento delle tariffe, a seconda della tipologia degli interventi/servizi, fermo restando quanto previsto al comma 8 dell'art. 10.
5. I limiti previsti possono essere superati in presenza di particolari ed eccezionali situazioni di disagio opportunamente documentati e a seguito di attenta valutazione del servizio sociale professionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno deliberati e per progetti limitati nel tempo.

Articolo 13

Decorrenza delle prestazioni

1. Tutte le prestazioni o interventi assistenziali che comportano una spesa diretta o indiretta a carico del bilancio del Comune o dell'Ambito devono essere preventivamente autorizzate ai fini della copertura finanziaria e decorrono dalla data prevista nei singoli atti autorizzativi. Non è consentita la retroattività rispetto alla data di presentazione della domanda.
2. Eccezioni sono ammesse, su proposta motivata del servizio sociale professionale, recepita con atto formale del responsabile comunale o di Ambito del centro di costo, fatto salvo in ogni caso il limite insuperabile del 1 Gennaio dell'anno in corso al momento della proposta.

CAPO III

GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Articolo 14

Tipologie e modalità degli interventi socio assistenziali

1. Gli interventi di assistenza sociale sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare come definito all'art. 7 e a gruppi di cittadini, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento del cittadino nel proprio nucleo familiare nonché mediante servizi sostitutivi.

2. Gli interventi socio assistenziali devono garantire il rispetto delle esigenze della persona, delle sue convinzioni personali.
3. Gli interventi devono emergere da progetti di assistenza individualizzati (PAI) e da programmi di intervento globali attraverso i quali si predispone il percorso socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre al cittadino, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo di tutte le risorse presenti nel territorio.
4. I progetti individualizzati di assistenza e i programmi di intervento di durata superiore a sei mesi devono in ogni caso prevedere un monitoraggio intermedio, almeno trimestrale, di verifica dei risultati, da parte del servizio sociale professionale.
5. La tipologia degli interventi e servizi per i comuni dell'Ambito è rappresentata da:
 - a. interventi di sostegno economico e di contrasto alla povertà
 - b. servizi domiciliari e di supporto
 - c. interventi per il sostegno della educazione e della crescita dei minori
 - d. interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale
 - e. servizi semi-residenziali
 - f. servizi residenziali
 - g. altri servizi o interventi previsti nel Piano di Zona.
6. Per tutte le tipologie di interventi di cui al comma 5 per le quali siano previsti limiti temporali ovvero di misura del sostegno economico, in casi del tutto eccezionali, è possibile derogare a condizione che l'intervento sia preventivamente e motivatamente autorizzato, ai fini della spesa, dal competente dirigente del servizio.

Articolo 15

Interventi di sostegno economico e di contrasto alla povertà

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà. La loro disciplina è integrata e, ove in contrasto, sostituita dalle disposizioni contenute in specifici provvedimenti regionali, come l'"assegno di cura".
2. Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, gli interventi di assistenza economica possono avere carattere:
 - a. continuativo
 - b. temporaneo
 - c. straordinario
3. L'intervento di sostegno economico è valutato avendo come riferimento il minimo vitale, di cui all'art. 12.
4. L'intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali.
5. L'intervento di sostegno economico può essere erogato in forme alternative quali buoni pasto, buoni alimentari, ecc.
 - a. I buoni pasto, a carattere giornaliero, sono usufruiti in esercizi commerciali, mense convenzionate, servizi di refezione scolastica, altri servizi pubblici, associazioni di volontariato e servizi di ristorazione collettiva.

- b. I buoni viveri, giornalieri, settimanali o mensili, sono usufruiti presso esercenti del luogo individuati dal Comune.
6. I buoni pasto o i buoni viveri sono concessi di preferenza come alternativi alla prestazione monetaria quando i beneficiari non sono in grado di gestire correttamente le proprie risorse.
7. **Assistenza economica continuativa**
- a. L'assistenza economica continuativa ha carattere di assoluta straordinarietà ed eccezionalità e ne possono fruire i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni: anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni, soli od in coppia; persone con invalidità riconosciuta superiore al 74% se invalidi civili o con pensione di invalidità; persone in tutela, compreso i minori.
- b. L'assistenza economica continuativa è erogata, di regola, indirettamente, sotto forma di pagamento totale o parziale di rette (o assunzione comunque dell'onere relativo) per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche dell'utente.
- c. Non sussistono limiti temporali per i soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari (ad es.: malati di AIDS, malati cronici, invalidi totali permanenti) e per i soggetti anziani in condizioni economiche irreversibili, senza congiunti obbligati per legge. In questi casi il servizio sociale professionale verifica la presenza delle condizioni particolari ogni due anni.
8. **Assistenza economica temporanea**
- a. Possono fruire dell'assistenza economica temporanea i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- nuclei mono parentali e persone sole con figli minori a carico in assenza di rete parentale di sostegno;
 - Nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio;
 - ex detenuti e famiglie di detenuti nel primo periodo di detenzione o successivo ad esso;
 - tossicodipendenti o etilisti purché in presenza di un progetto riabilitativo concordato con i servizi competenti;
 - persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento sociale;
 - giovani tra i 18 e i 21 anni già in carico al servizio con provvedimenti dell'Autorità giudiziaria in presenza di un progetto di autonomia personale.
- b. Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale professionale.
- c. L'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di mesi 12 e un tetto massimo di € **250,00** mensili, rivalutabile previa delibera del Coordinamento Istituzionale.
- d. È motivo di esclusione o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente del rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto individuale.
- e. Rientrano in questa modalità gli interventi economici volti a consentire a minori, anziani, handicappati, adulti in difficoltà e inabili, la permanenza nella

propria famiglia o comunque in altro idoneo nucleo familiare, evitando forme di istituzionalizzazione impropria.

- f. Nel caso che la situazione di bisogno derivi dalla condizione di non autosufficienza purché le spese finalizzate per l'assistenza e appositamente documentate dalla famiglia superino la misura di detta provvidenza; il suo limite massimo è stabilito in € **200,00**.
- g. Rientrano in questa modalità, alternativa al servizio domiciliare sociale, anche i contributi diretti a facilitare l'assistenza domiciliare ad anziani non autosufficienti e a disabili gravi mediante l'erogazione di assegni per l'assistenza, da erogare a soggetti che assicurino, nell'ambito domiciliare, il mantenimento e la cura dell'anziano non autosufficiente o del disabile e che sottoscrivano un piano terapeutico – assistenziale, secondo gli indirizzi che saranno oggetto di apposito protocollo con i servizi sanitari distrettuali.

9. **Assistenza economica straordinaria per specifiche esigenze**

- a. Possono fruire dell'assistenza economica straordinaria i cittadini che si trovano in via temporanea e/o per circostanze eccezionali a dover fronteggiare difficoltà contingenti e straordinarie senza adeguate risorse economiche, quali, per esempio, la morte di un familiare, l'aggravamento di condizioni di salute, la perdita di lavoro, lo sfratto, ecc. Essa può anche consistere nell'intervento per concorrere al pagamento di utenze domestiche (escluse quelle telefoniche), spese di fitto o condominiali, mense scolastiche o rette di asili nido, trasporto scolastico o altre spese obbligatorie a carico delle famiglie.
- b. L'assistenza economica straordinaria è erogata una tantum per un massimo di due volte l'anno, fino ad un tetto massimo di € **500,00** annuo per nucleo familiare. Il presente tetto è rivalutabile previa conforme delibera del Coordinamento Istituzionale.
- c. Le richieste di intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti (o coperti in misura parziale) dal Servizio Sanitario Nazionale sono di norma respinte.
- d. L'accoglimento delle richieste di cui al comma precedente è possibile soltanto in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
 - i. utilizzazione preventiva di tutte le possibilità offerte dal Servizio Sanitario Nazionale;
 - ii. necessità di prevenire l'insorgenza o l'aggravamento di situazioni di maggiore bisogno assistenziale in nuclei familiari in temporanea e grave situazione economica.
- e. L'esistenza delle condizioni di cui alla precedente lettera d) deve essere ampiamente dimostrata con apposita documentazione richiesta da parte del Segretariato Sociale. Di norma per i su detti interventi non è prevista la stesura del PAI.

Articolo 16

Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità

- 1. Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

2. Le prestazioni di assistenza domiciliare hanno lo scopo di favorire il mantenimento o il rientro delle persone, anche minori, nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando loro interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione o di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio, anche con i servizi sanitari.
3. L'assistenza domiciliare è rivolta:
 - a. ad anziani, soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
 - b. a nuclei familiari con la presenza di bambini e/o di ragazzi che necessitano temporaneamente di sostegno socio-educativo e/o di cura, anche finalizzato a favorire il rientro del minore da un periodo di affidamento familiare o in struttura comunitaria;
 - c. a soggetti, e al nucleo familiare di appartenenza, in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale.
4. Il servizio di assistenza domiciliare è organizzato:
 - a. in forma diretta, utilizzando operatori qualificati messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale o dipendenti da Cooperative di servizi opportunamente convenzionate ed in regola con le normative di legge vigenti oppure attraverso il sistema dell'accreditamento.
 - b. in forma indiretta, compatibilmente con le risorse di bilancio, con concessione di contributi specifici su motivata proposta del Servizio sociale professionale nei casi in cui risulti meno opportuna l'erogazione dell'assistenza in forma diretta. L'assistenza domiciliare indiretta ha luogo mediante la concessione di un contributo economico specifico erogato in favore dei diretti beneficiari, che si organizzano privatamente, per usufruire di un intervento di sostegno domiciliare, debitamente comprovato.
5. Le prestazioni sono definite all'interno di un piano individualizzato di assistenza (PAI), elaborato dal servizio sociale professionale ovvero dall'Unità di Valutazione Multidimensionale con il concorso delle valutazioni espresse dalle diverse professionalità, nell'ambito delle modalità organizzative previste nel Piano Sociale di Zona, ovvero nell'accordo di programma con la ASL, e con le procedure previste dalla normativa vigente.
6. Nell'ambito degli interventi di assistenza domiciliare può essere istituito un servizio di mensa destinato ad anziani soli o coppie di anziani che siano impossibilitati a provvedere autonomamente alla preparazione del pasto. Il servizio è assicurato anche in caso di figli conviventi e non, che per giustificati motivi siano impossibilitati a provvedere alla preparazione di esso.
7. Per l'erogazione del servizio di mensa è previsto prioritariamente, rispetto al servizio a domicilio, l'utilizzo di mense comunali o di altre strutture pubbliche o, in assenza di esse, di altri servizi di ristorazione convenzionata.
8. Per l'accesso al servizio di mensa e la compartecipazione alla spesa si applicano i criteri e le procedure previste per l'assistenza domiciliare.
9. Per trasporti sociali s'intendono i servizi, organizzati nell'ambito dell'assistenza domiciliare, che l'Ambito può assicurare per consentire ai destinatari degli interventi di assistenza sociale:
 - a. la possibilità di fruire di interventi socio - sanitari non domiciliari;

- b. l'accesso ai corsi di recupero psico-fisico dei disabili o di altre persone svantaggiate;
 - c. la frequenza alle attività socializzanti promosse dal Comune o da altri enti in favore dei soggetti di cui sopra (presso centri, scuole, luoghi di lavoro etc.).
10. Il trasporto sociale può essere, altresì, concesso per necessità socio - sanitarie urgenti, straordinarie e che non rivestano carattere di periodicità e continuità, a disabili, ad anziani ed adulti in disagiate condizioni economiche, non in grado di organizzarsi in modo autonomo né con l'aiuto di familiari e la cui spesa incida notevolmente sul reddito dell'interessato e della sua famiglia.
 11. Il servizio di trasporto sociale è assicurato tramite appositi servizi prestati da aziende pubbliche e/o private, nonché da associazioni di volontariato, tutte appositamente convenzionate secondo le normative vigenti.
 12. In alternativa al trasporto sociale può essere concesso un motivato contributo economico, a titolo di rimborso spese.
 13. La necessità del servizio, per i portatori di handicap, deve essere indicata nei progetti individuali.

Articolo 17

Interventi per il sostegno della educazione e della crescita dei minori

1. L'assistenza socio-educativa si attua attraverso la consulenza psico-sociale ed educativa e gli interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative.
2. Nel caso di minori in situazione di abbandono o a rischio di emarginazione, il servizio sociale professionale, anche in collaborazione con altri servizi dell'A.S.L., può attivare interventi educativi e servizi di assistenza socio educativa.
3. Gli interventi sono diretti ad aiutare minori in difficoltà, a rischio e portatori di handicap che frequentano le scuole e/o attività socializzanti. Possono essere organizzati sia presso il domicilio sia presso le scuole (nei termini previsti da eventuali accordi con le autorità scolastiche), sia presso i centri o le attività di socializzazione; si svolgono sulla base di un preciso programma di intervento predisposto dal servizio sociale professionale, sulla base delle richieste della famiglia e/o in seguito a segnalazione degli operatori dell'A.S.L., ovvero della scuola, e sono considerati, di regola, interventi temporanei mirati a superare particolari e precise difficoltà.
4. I servizi e le iniziative destinati ai bambini, ai ragazzi e ai giovani così come sopra specificato, sono i seguenti:
 - a. Asili nido e centri ludici per la prima infanzia
 - b. Servizio di educativa territoriale e domiciliare
 - c. centri di aggregazione e tempo libero, ludoteca
 - d. attività estive

È prevista la stesura del PAI da parte del servizio sociale professionale per l'attivazione degli interventi che non comportano oneri a carico degli utenti.

Articolo 18

Affidamento familiare minori

1. L'affido familiare, che nei suoi termini generali è disciplinato dal regolamento regionale attuativo della legge regionale 19/2006, nonché dalle linee guida regionali sull'affidamento familiare, è un servizio che, nell'ambito della tutela dell'infanzia e del sostegno alle responsabilità familiari, garantisce comunque ai bambini e ai ragazzi, che si trovano momentaneamente in una situazione familiare pregiudizievole, l'accoglienza in una famiglia.
2. Il servizio di affido eterofamiliare è attivato comunque dopo aver verificato la possibilità del sostegno alla famiglia di origine per superare il periodo di difficoltà, ed è attuato favorendo soluzioni flessibili, quali l'affido part time (per week-end, solo diurno o notturno, per periodi estivi o per periodi di emergenza, ecc.).
3. L'affido part time si realizza, di norma, con il consenso della famiglia di origine del minore che sottoscrive apposito atto di assenso nel quale sono esplicitati i termini dell'intervento, i rispettivi impegni delle famiglie, la funzione dei servizi. In analogia a quanto previsto per l'affidamento familiare a tempo pieno, anche per quello a tempo parziale, è erogato un assegno mensile in relazione all'impegno assunto.
4. L'affido può essere:
 - a. Consensuale: disposto ed attuato dal Servizio Sociale comunale con il consenso degli esercenti la potestà parentale e reso esecutivo dal Giudice Tutelare;
 - b. Giudiziario: disposto dal Tribunale per i Minorenni ed attuato dal Servizio Sociale comunale.
5. L'affido consensuale (ipotesi "a") su proposta degli operatori socio-sanitari che hanno in carico il minore, è disposto dai Servizi Sociali del Comune, acquisito il consenso della famiglia di origine e la disponibilità all'affido da parte della famiglia affidataria.
6. Il Comune recepisce con proprio atto l'affido disposto dall'autorità giudiziaria (ipotesi "b"): in questo caso, non è necessario reperire il consenso della famiglia di origine.
7. L'istituto dell'affido, in relazione alle caratteristiche degli affidatari, si configura come:
 - a. affido etero-familiare a terzi;
 - b. affido a parenti entro il quarto grado;
 - c. affido ad associazioni o a comunità educativo-assistenziali a dimensione familiare, qualora non sia possibile praticare la soluzione dell'affido etero-familiare;
 - d. pronta accoglienza temporanea in comunità educativo -assistenziali in presenza di situazioni di emergenza, con caratteristiche di immediatezza e temporaneità;
 - e. affidamento familiare professionale, caratterizzato dalla formazione permanente degli affidatari i quali sono collocati in un apposito elenco, è destinato all'accoglienza di minori disabili, maltrattati o abusati o con precedenti affidamenti familiari falliti.

8. L'Ambito Territoriale sostiene economicamente la famiglia affidataria con un contributo proporzionato al tempo di permanenza del minore nella famiglia, determinato come segue e rivalutabile dal Coordinamento Istituzionale di Ambito, in base agli incrementi ISTAT del costo della vita:
 - a. AFFIDO A TEMPO PIENO PRESSO TERZI: € 250,00 mensili
 - b. AFFIDO A TEMPO PIENO PRESSO PARENTI: € 150,00 mensili
 - c. AFFIDO A TEMPO PARZIALE (*): Da € 50,00 ad € 150,00 mensili
 - d. AFFIDO PER VACANZE (*): € 8,50 giornalieri
 - e. AFFIDO PER FINE SETTIMANA (*): € 8,00 giornalieri

() Gli importi sono indicativi: il contributo è valutato e definito sulla base del progetto individuale. Nel caso di affido familiare professionale il contributo è determinato in misura doppia.*
9. Il contributo è erogato su domanda della famiglia affidataria, indipendentemente dal reddito della stessa.
10. L'Ambito o il Comune possono erogare alla famiglia affidataria contributi per eventuali spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, quali le spese di carattere sanitario che non possano essere garantite dal servizio S.S.N., spese di psicoterapia, se non disponibili in strutture pubbliche e/o convenzionate, spese per sostegni scolastici ed educativi ed in casi di comprovata necessità.
11. Particolari contributi economici possono essere erogati, su richiesta di famiglie singole o associate che ospitano temporaneamente bambini stranieri per ragioni "umanitarie", sulla base della validità del progetto che l'Ambito o l'amministrazione comunale valuteranno di volta in volta ed in ragione delle effettive disponibilità di bilancio. In questo caso, l'entità del contributo comunale è stabilito dagli enti coinvolti.

Articolo 19

Interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale

1. Gli interventi ed attività per percorsi di inclusione sociale sono rivolti a cittadini così come individuati nell'art. 15 comma 8 lett. a) o con ridotte capacità psico-fisiche e non in grado di sostenere una normale attività lavorativa.
2. Al fine di facilitare e sostenere il percorso di integrazione sociale di detti cittadini sono attivate apposite convenzioni tra gli Enti pubblici, soggetti privati e del terzo settore.
3. L'Ambito e/o il Comune e l'Azienda Sanitaria Locale si fanno carico degli oneri relativi secondo le rispettive competenze terapeutiche ed assistenziali.
4. Qualora si attivino inserimenti lavorativi per i cittadini di cui al comma 1 l'Ambito e l'Amministrazione provinciale, anche in eventuale coordinamento con altri Comuni, programmano azioni al fine di favorire percorsi di accompagnamento nel mondo del lavoro.
5. Per facilitare l'inserimento lavorativo si ipotizza anche l'erogazione di specifici voucher-lavorativi.
6. Gli interventi di inclusione si realizzano attraverso un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale professionale.

7. Il valore dell'intervento economico a carico del comune o dell'Ambito Territoriale Sociale, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima fino a mesi 12 e un tetto massimo fino a € **500,00** mensili, rivalutabile previa delibera del Coordinamento Istituzionale.
8. È motivo di esclusione o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente del rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto individuale e del patto di collaborazione.

Articolo 20

Servizi semi-residenziali e residenziali

1. I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea o continuativa, di persone le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante altri interventi.
2. I servizi semiresidenziali comprendono attività assistenziali dirette a gruppi di persone per più ore al giorno e per più giorni alla settimana.
3. La tipologia e le caratteristiche dei servizi residenziali e semiresidenziali sono individuate nel regolamento regionale.
4. I servizi semiresidenziali, in relazione alle caratteristiche dell'utenza, possono integrare altri interventi ed essere luogo di prevenzione, di educazione, di socializzazione, di promozione culturale e di cura della persona.
5. Il funzionamento, le modalità e le procedure per l'accesso degli utenti sono disciplinati da appositi regolamenti.
6. Per le forme di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utente e di coloro che sono obbligati si applica quanto definito agli artt. 8 e 10 del presente regolamento.

Articolo 21

Ospitalità in struttura per anziani, inabili e adulti in difficoltà

1. L'Assistente sociale responsabile del caso, in seguito a richiesta dell'interessato, della famiglia o dei servizi della A.S.L., propone l'ospitalità nei servizi residenziali, dopo aver verificato preliminarmente che non sussistano soluzioni alternative al ricovero.
2. Le rette sociali delle strutture residenziali e semi - residenziali sono, di regola, a carico degli ospiti.
3. Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano, dell'inabile o di un adulto in difficoltà in struttura residenziale o semiresidenziale s'intende l'intervento di natura economica che l'Ambito o il Comune pongono a carico del proprio bilancio a favore di detti soggetti.
4. L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire a colui che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

5. L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, l'inabile o l'adulto con i propri redditi, di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da IRPEF, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce. La persona che possieda beni mobili ed immobili oltre alla casa di abitazione, non ha diritto alla concessione dell'integrazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 11.
6. Così come previsto all'art. 11 comma 3, nel caso in cui sia erogato l'assegno di accompagnamento, all'anziano o all'inabile, in data successiva al ricovero, l'eventuale integrazione della retta da parte dell'Ambito o del comune sarà sospesa o ridotta e comunque saranno recuperate le somme versate per integrazione retta fino alla concorrenza dell'importo degli arretrati riscossi.
7. Nel caso di anziani e inabili senza parenti obbligati per legge:
 - a. Il Comune è tenuto a provvedere alle spese di ricovero di anziani o inabili soli che necessitano di protezione e assistenza, senza possibilità di essere assistiti a domicilio, senza lavoro proficuo e mezzi di sussistenza e senza soggetti tenuti all'obbligo dell'assistenza, tenendo conto dell'istituto del domicilio di soccorso.
 - b. Nel caso di persone sole e senza soggetti tenuti all'obbligo dell'assistenza, le spese di ospitalità fanno carico al Comune, al netto della quota della retta a carico del ricoverato secondo i redditi posseduti dal medesimo, da versarsi direttamente alle strutture di ospitalità convenzionate.
 - c. Al ricoverato è lasciata a disposizione una quota parte di detti redditi necessaria a far fronte alle piccole spese personali calcolata caso per caso entro il limite massimo stabilito all'art. 10.
 - d. Nel caso in cui servisse l'assistenza immediata, anche se il ricoverato sia proprietario o usufruttuario di immobili o possieda beni patrimoniali o finanziari, sarà cura dell'Amministrazione provvedere perché il ricoverato si attivi affinché possa disporre dei beni stessi per le rette di ospitalità o per quanto gli occorra per la sua assistenza. Le eventuali quote di integrazione retta erogate dal Comune o dall'Ambito saranno considerate anticipi da recuperare nei confronti del ricoverato o degli eventuali eredi come previsto nei successivi paragrafi.
8. Nel caso di anziani e inabili con parenti obbligati:
 - a. I parenti dell'anziano e/o dell'inabile obbligati in base all'art. 433 del C.C. saranno chiamati a concorrere con il Comune nel pagamento di una parte della retta, nei limiti compresi tra il 10 e il 30% del reddito ISEE posseduto da ciascuno.
 - b. I parenti obbligati per legge devono eventualmente documentare di non potere fare fronte alle necessità assistenziali del congiunto e alle spese delle rette di ricovero in residenze assistenziali. Non potranno essere prese in considerazione istanze di esonero da parte di parenti che risultino beneficiari nell'ultimo anno precedente al ricovero di donazioni o vendite da parte dell'anziano o disabile da assistere.
 - c. Il Comune interverrà nel pagamento di una parte delle rette di ospitalità dopo che gli obbligati di cui all'articolo 433 e seguenti del codice civile (preliminarmente convocati ove possibile, allo scopo di accertare un loro

- coinvolgimento nel progetto assistenziale) avranno espresso il loro impegno a fare fronte alle spese di cui trattasi.
- d. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. La situazione economica dei soggetti obbligati, risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica, si calcola così come stabilito dalla normativa vigente in materia di dichiarazione della situazione economica equivalente per i soggetti destinatari di servizi o prestazioni sociali ad esclusione dei casi in cui l'anziano o l'inabile risulti convivente. In tal caso dalla composizione del nucleo, considerato ai fini ISEE, verrà escluso l'anziano o l'inabile da inserire. Inoltre tutti i componenti del nucleo familiare non obbligati verranno esclusi, ai fini ISEE, qualora percettori di reddito.
 - e. La quota di reddito di riferimento per stabilire le quote che gli obbligati dovrebbero mettere a disposizione per il pagamento della retta sono concordate nell'ambito del progetto di intervento fra tutti gli interessati. Per ciascuno degli obbligati essa è in linea di massima contenuta nel 30% del reddito ISEE.
 - f. L'eventuale differenza fra l'ammontare della retta e della somma delle risorse di tutti gli interessati, determinate come sopra, rimane a carico dell'Ambito e/o del Comune; i soggetti obbligati sono chiamati presso l'ufficio addetto a sottoscrivere l'atto di impegno a contribuire alle spese di ospitalità come sopra concordate.
 - g. Tutte le quote di cui sopra possono essere rideterminate annualmente con decorrenza dal 1° gennaio.

Articolo 22

Recupero del credito

1. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti del soggetto destinatario dell'intervento sociale che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese del ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.
2. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:
 - a. l'iscrizione ipotecaria sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 5.000,00= (importo che ogni anno aumenta automaticamente del 10%);
 - b. l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
 - c. l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato sia destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

3. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente Regolamento.

CAPO IV DEL PROCEDIMENTO

Articolo 23

Ammissione ai servizi e agli interventi socio – assistenziali

1. L'ammissione e l'erogazione delle prestazioni e dei servizi devono essere di norma, ma non in maniera esclusiva, attivate dall'interessato.
2. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza presso gli uffici individuati del Segretariato Sociale, ovvero presso la Porta Unica di Accesso.

Articolo 24

Procedimento per l'ammissione

1. L'accesso ai servizi/interventi avviene su domanda del richiedente, su apposito modulo fornito dal Comune, sottoscritto dall'interessato o da un suo tutore.
2. Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità le condizioni reddituali e patrimoniali della propria famiglia anagrafica (art. 4 DPR 30 maggio 1989 n. 223), mediante autocertificazione resa ai sensi di legge, secondo i principi stabiliti dal Decreto legislativo n. 109 del 31/3/1998, così come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. L'autocertificazione può essere resa davanti ai CAF autorizzati ed ha validità annuale. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare: in tal caso, la decorrenza degli effetti prodotti sui servizi/interventi erogati da tale nuova dichiarazione, decorre dal mese successivo a quello in cui viene resa l'autocertificazione.
3. Sono esclusi dalla presentazione della documentazione relativa alla situazione economica le famiglie affidatarie, per le quali l'intervento economico ha valore di incentivo e di riconoscimento dell'utilità sociale della loro disponibilità all'affido.
4. Limitatamente alle prestazioni assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno e continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle ASL, è evidenziata la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di

contribuzione al costo della prestazione. La situazione economica è riferita a tutti i redditi posseduti, compreso quelli esenti da Irpef.

5. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.
6. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.
7. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
8. Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato è informato dal responsabile del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.
9. Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

Articolo 25

Istruttoria

1. La domanda, che è acquisita al protocollo dell'Ente immediatamente dopo la sua presentazione, deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria. La documentazione richiesta può essere comunque prodotta entro i successivi quindici giorni. Trascorsi inutilmente tali giorni, la pratica è archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.
2. Nell'ambito del servizio sociale professionale l'assistente sociale che segue il soggetto e/o nucleo cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio, redige una relazione di valutazione corredata da un progetto individualizzato di assistenza concordato con i soggetti interessati, finalizzato a realizzare le migliori condizioni per il soddisfacimento del bisogno accertato e per l'erogazione delle prestazioni ritenute più idonee all'interno della gamma delle unità d'offerta esistenti e messe a disposizione dall'Ambito. Ove necessario sono coinvolte nel progetto altre figure professionali ritenute funzionali alla sua definizione e conduzione (medici, psicologi, educatori ecc.), ovvero altri soggetti disponibili alla collaborazione.
3. Fatti salvi gli interventi economici erogati sulla base di specifiche disposizioni di legge, il progetto personalizzato è sottoscritto per concorde volontà dall'assistito e/o dai suoi familiari aventi cura e dal responsabile del progetto. Tale sottoscrizione è definita "patto di collaborazione" (del quale, a titolo meramente esemplificativo, è allegata una scheda al presente regolamento) ed è tesa alla valorizzazione delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, sollecitando nei limiti del possibile e nel rispetto della volontà dei cittadini assistiti il loro ruolo attivo e la valorizzazione delle loro risorse autonome per la fuoriuscita dallo stato di disagio o per la migliore e più efficace fruizione del servizio.
4. La proposta di presa in carico e di accesso ai servizi/interventi sociali (progetto personalizzato) contiene i seguenti elementi:

- a. la finalità/motivazione
 - b. gli obiettivi dettagliati dell'intervento
 - c. la durata con inizio e fine dell'intervento
 - d. l'entità dell'intervento
 - e. i soggetti coinvolti
 - f. i tempi e le modalità di verifica, monitoraggio in itinere.
5. Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria il progetto di intervento deve contenere le valutazioni delle diverse professionalità presenti nelle Unità di valutazione Multidisciplinare presenti nel distretto socio-sanitario.
 6. Nel caso in cui le domande fossero superiori all'offerta di servizi e/o nel caso di scarse disponibilità di risorse in bilancio, il Responsabile del Servizio compila liste di attesa, aggiornate semestralmente con determina dirigenziale, sulla base delle priorità sottoindicate:
 - a. Maggior numero di disabili gravi nel nucleo familiare;
 - b. Presenza, nel nucleo, di familiari affetti da gravi problemi sanitari o da malattie mentali o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - c. Valore indicatore ISEE più basso;
 - d. Persone sole con figli minori a carico;
 - e. Persone sole ultrasessantenni;
 - f. Ordine temporale di presentazione della domanda.
 7. Gli interventi a carattere continuativo di durata superiore ad un anno che comportano una spesa a carico dell'Ente erogatore devono essere confermati entro il mese di gennaio con apposito provvedimento amministrativo, previa acquisizione della documentazione relativa alla situazione economica del richiedente, del nucleo familiare, dei parenti obbligati.
 8. Ove si verificasse, nel corso della attuazione del progetto di intervento concordato, il disimpegno del soggetto o dei soggetti assistiti ovvero il rifiuto degli adempimenti concordati o la deliberata inadempienza rispetto agli obblighi assunti, senza che ciò sia giustificato da validi e oggettivi motivi o comunque da reali impedimenti, difficoltà o da circostanze ostative, il servizio sociale competente potrà proporre, a seconda della gravità dell'inadempienza, la riduzione, sospensione o interruzione della prestazione o del beneficio erogato. Tale provvedimento potrà essere assunto, fatte salve le garanzie di tutela dei diritti di assistenza ai soggetti deboli, appartenenti alle categorie protette (disabili, anziani, minori, non autosufficienti ecc.) stabilite da norme specifiche. Il servizio potrà altresì riservarsi, a seconda dei casi, di escludere dal progetto d'intervento assistenziale uno o più componenti del nucleo familiare inadempienti, garantendo il sostegno assistenziale e la continuazione del progetto agli altri componenti bisognosi.
 9. La interruzione o la conclusione anticipata del progetto o del programma di intervento, per responsabilità dell'utente o per decisione motivata dell'assistente sociale competente, deve risultare da un apposito atto da acquisire nel fascicolo personale dell'utente e comunicato al responsabile amministrativo, qualora l'intervento abbia comportato un impegno di spesa a carico dell'Ente.
 10. In ogni caso i provvedimenti di revoca, sospensione o interruzione del progetto di assistenza o di erogazione del beneficio, dovranno essere comunicati per iscritto all'interessato con almeno 15 giorni di anticipo sull'attuazione del provvedimento,

salvo situazioni di particolare urgenza che, allo scopo di non vanificarne l'efficacia, ne rendano necessaria l'esecuzione immediata. In questo caso il provvedimento sarà notificato all'interessato o comunicato a mezzo telegramma con provvedimento scritto firmato dal Dirigente del Settore o da persona da questi incaricata e avrà decorrenza dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione.

Articolo 26

Convocazione dei soggetti obbligati

1. Con riferimento alle erogazioni degli interventi economici per l'integrazione rette di ricovero per adulti non autosufficienti, gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si fa riferimento ai parenti in linea collaterale.

Articolo 27

Decisione

1. La pratica contenente la proposta di intervento, istruita secondo le norme contenute nel presente Regolamento, è in ogni caso trasmessa al dirigente comunale o al responsabile individuato dall'Ambito Territoriale secondo le previsioni del Piano di Zona, per i relativi provvedimenti amministrativi di competenza. Nessuna proposta di intervento contenente una spesa diretta o indiretta a carico dell'Ente pubblico può avere efficacia se risulti priva del preliminare provvedimento amministrativo adottato dal dirigente amministrativo competente per il servizio, così come previsto dall'art. 191 del TUELL n° 267/2000.
2. La decisione, da assumere entro e non oltre i sessanta giorni dalla data di completamento della documentazione della domanda, deve contenere obbligatoriamente:
 - a. in caso di accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, la decorrenza, l'ammontare e la durata degli interventi.
 - b. In caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.
3. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per scritto agli interessati.
4. Contro le decisioni adottate il cittadino può presentare ricorso alla Giunta comunale del comune di residenza ovvero al Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale entro trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione.

Articolo 28

Decorrenza, durata e verifica delle provvidenze, deleghe e decessi

1. La prestazione ha decorrenza secondo quanto stabilito nel PAI, in ogni caso successivamente alla data determinata nel provvedimento di ammissione, e può essere rideterminata nel caso di modificazioni delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente o sulla base di accertamenti di ufficio.
2. Tutte le prestazioni devono essere oggetto di verifica dei risultati alla loro scadenza o comunque almeno annualmente per quelle a carattere continuativo.
3. Le deleghe alla riscossione dei contributi devono essere rilasciate dal titolare della prestazione o dal suo legale rappresentante.
4. In caso di decesso dopo il mandato di pagamento, non sarà richiesta alcuna restituzione della somma erogata, a meno che non si tratti di un contributo erogato a titolo di anticipazione per fare fronte a particolari spese.

Articolo 29

Controlli

1. Per ogni tipo di intervento e/o di contributo, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, sull'ISEE presentato dall'interessato e/o dai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile nonché sul tenore di vita, indagini e/o controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli organi competenti del Ministero delle Finanze.
2. La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta di intervento ovvero la prestazione erogata, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 30

Assistenza in casi particolari

1. Quando l'assistenza economica riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal dirigente o dal responsabile del servizio sulla base di una valutazione contingente del bisogno, prescindendo quindi dalla necessità del progetto individualizzato formulato dal servizio sociale professionale.
2. In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici; il responsabile del procedimento amministrativo dovrà soltanto acquisire copia di un documento di riconoscimento, legalmente valido, nonché ogni ulteriore informazione preventiva presso i Carabinieri, Polizia e Comando di Polizia municipale del comune di residenza.
3. In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per consentire

il raggiungimento della dimora abituale ed eventualmente, nei casi di effettiva necessità, l'ospitalità per non più di tre notti.

Articolo 31

Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sarà tratta nel rispetto scrupoloso del D. lgs. 30 giugno 2003 n° 196.
2. È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazioni sociali, previo consenso espresso dall'interessato.

Articolo 32

Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce quello adottato con delibera n° 2 del 26 gennaio 2007 del Coordinamento Istituzionale, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale del comune delegato dell'Ambito Territoriale Sociale e sarà recepito con atto del consiglio comunale degli altri comuni dell'Ambito, come previsto dall'art. 13 comma 2 della convenzione per la gestione associata sottoscritta in data 22 dicembre 2009.

Allegato 1

Bozza tipo "Patto di collaborazione"
Art. 25 del Regolamento

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 2 BR
Comune di
Settore Politiche Sociali

PATTO DI COLLABORAZIONE
Per

Attuazione di progetto di assistenza individualizzato (PAI)
Intervento di assistenza economica

tra

Il/la Sig./ra _____ nato/a _____

il _____ residente in via _____ n _____

tel. _____ CF: _____

E

Il /la (inserire qualifica) _____, in rappresentanza del Settore

Politiche Sociali del Comune di,

Premesso che il/la suddetto/ta richiedente ha presentato domanda per ottenere il seguente servizio ovvero la seguente prestazione:

- che il servizio o le prestazioni richieste rientrano nella tipologia di servizi che sono di competenza dell'Ambito Territoriale e del Servizio Sociale comunale, ai sensi del Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni sociali approvato con deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.del
- che è stato definito, concordemente con il cittadino richiedente un progetto di intervento per la erogazione del suddetto servizio, avente le seguenti caratteristiche essenziali:
a) Caratteristiche del servizio o della prestazione; finalità/motivazione

b) obiettivi dettagliati dell'intervento:

c) modalità di attuazione:

d) soggetti coinvolti:

e) eventuali altri soggetti coinvolti

f) durata dell'intervento (inizio e fine)

g) tempi e modalità di verifica; monitoraggio

le parti tra loro concordano

- Di osservare, ciascuno per quanto di competenza, gli impegni assunti per il rispetto delle modalità di attuazione del progetto che dichiarano di avere liberamente concordato, nel rispetto dei vincoli di legge e regolamentari.
- Di verificare periodicamente lo stato di attuazione del progetto sopra indicato, apportando, ove necessario, le modifiche ritenute opportune per il conseguimento degli obiettivi pattuiti.
- Di aver preso atto dei criteri previsti dal Regolamento Unico di Ambito, approvato con deliberazione n. del, in particolare in merito alle condizioni e ai vincoli cui è subordinata le erogazioni di prestazioni e servizi.
- Di rispettare le competenze delle figure professionali impegnate considerando che le divergenze di opinione sulle tecniche di intervento definite nel progetto non possono comportare di per sé modifiche o rifiuti, salvo che esse non siano contestabili sul piano rigorosamente tecnico scientifico sulla base di verifiche effettuate da organi competenti in materia.
- Di dare atto che il/la Signor/ra destinatario del servizio o delle prestazioni è tenuto a concorrere ai costi a tal fine sostenuti dal comune con le modalità e nella misura di:

- Di impegnarsi reciprocamente a risolvere i contrasti eventualmente intervenuti nella gestione del progetto attraverso un puntuale confronto, tenendo conto degli obblighi e delle finalità cui il Comune deve sottostare e degli impegni rispettivamente assunti.

Letto, approvato e sottoscritto il giorno _____ presso il Settore Politiche Sociali del Comune di

Il Richiedente

L'Assistente Sociale

Eventuali altri soggetti coinvolti
